

(N. 789)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Stampato N. 588)

d'iniziativa del Deputato GUARIENTO

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1949

Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono considerate valide ad ogni effetto le denunce dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 30 giugno 1949.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.